

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3006 del 29/06/2020
Oggetto	Codice Sisteb FE12A0015/20VR02. Diniego dell'istanza assunta al prot. Num. PG.2020.23616 in data 13.02.2020 in merito alla Richiesta di Variante non sostanziale alla concessione di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3101 del 29/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

---

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

---

**Oggetto: Codice Sisteb FE12A0015/20VR02. Diniego dell'istanza assunta al prot. Num. PG.2020.23616 in data 13.02.2020 in merito alla Richiesta di Variante non sostanziale alla concessione di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera n. 40/2005; Il Piano di Gestione delle Acque (DPCM 27 Ottobre 2016) e il Piano di Bilancio Idrico (DPCM 11 dicembre 2017) dell' Autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po, la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “ Direttiva Derivazioni” e la Delibera n. 3/2017 dell' Autorità di Bacino distrettuale del

Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.r. 1195/2016, d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il combinato disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27/2020 e dall’art. 37 del D.L. n.23 del 08 Aprile 2020, in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e al differimento delle scadenze degli atti autorizzatori e concessori nell’ambito delle misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- la determinazione ARPAE n.732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

**PREMESSO CHE**

- con istanza assunta al protocollo num. PG.2020.26316 in data 13.02.2020 l’Azienda Agricola Slanzi Gamper Antonio c.f. SLNNTN56R03A952S p.iva 01372020212 ha richiesto la Variante non sostanziale alla concessione FE12A0015 di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna (proc. Cod. SISTEB FE12A0015/20RN01);

**ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DA CUI SI EVINCE CHE:**

- il richiedente ha inoltrato l’istanza suindicata al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della risorsa idrica definito dal richiedente medesimo come “Uso Ricreativo”, da associare a quanto già concesso ai sensi del RR.41/2001 con la determinazione num. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, senza variare i quantitativi idrici assentiti;
- le attività presenti nell’area e riconducibili al richiedente sono di tipo turistico/ricettivo e che gli interventi di tipo naturalistico e di recupero ambientale/paesaggistico dell’area sono stati eseguiti per conseguire scopi imprenditoriali di tipo turistico/ricettivi;
- l’utilizzazione della risorsa idrica collegata alle attività imprenditoriali di turistico-ricettive è connessa alla presenza dei biolaghi e dei pozzi di antica realizzazione presenti sulle aree “verdi” di proprietà privata,

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell’art. 31 del RR.41/2001 l’istanza presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante non sostanziale e che tale tipologia d’istanza non è soggetta a pubblicazione né condizionata all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 12 del RR. 41/2001;
- con nota prot. PG.2020.27325 del 20.02.2020 è stata trasmessa al richiedente la comunicazione di cui all’art. 7 della L. 241/90 e smi;
- il richiedente ha sollecitato, tramite comunicazione via PEC acquisita agli atti di ARPAE con prot. Num. PG.2020.36338 del 05.03.2020, tramite il proprio tecnico di fiducia, la conclusione del procedimento in oggetto ai fini dell’organizzazione dell’attività imprenditoriale;

**PRESO ATTO CHE** la Regione Emilia-Romagna, in merito all’uso ricreativo:

- al comma 3 dell’art. 15 della L.R. 7/2004 indica che: <<le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo>>;
- al punto d) della Delibera di Giunta Regionale 1225/2001, specifica che, relativamente all’azionamento di mulini a vari scopi tra cui il ricreativo, tale utilizzazione è ricondotta alla categoria “uso igienico ed assimilati” di cui alla lettera f), comma 1, dell’art.152 della L.R. 3/99 e smi;

**ACCERTATO CHE** la concessione per l’uso della risorsa idrica di cui alla det. 9670/2014 è stata rilasciata in solido, oltre che al soggetto richiedente, anche alla Società “Al Lago di Venere SRL” C.F. 01781280381 che risultava, al momento della presentazione dell’istanza, in base alle visure camerali eseguite, essere ancora attiva;

**PRESO ATTO INOLTRE CHE**

- con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, acquisita agli atti come allegato alla istanza in oggetto, il legale rappresentante del Soggetto Giuridico richiedente ha comunque dichiarato che a far data dal 29.02.2020:
  - o il soggetto giuridico co-utente della concessione in essere, Società “Al Lago di Venere SRL”, ha espresso la volontà di recedere anticipatamente il contratto di locazione, senza presentare alcuna documentazione a supporto;
  - o il soggetto giuridico Società al Lago di Venere SRL, non usufruirà pertanto né dei fabbricati/manufatti né della risorsa idrica né degli spazi interni;
  - o in capo al soggetto Società al Lago di Venere SRL non sarà riconducibile la titolarità della concessione in essere, titolarità che potrà ricadere solo sul soggetto richiedente l’istanza di variante in oggetto;

**DATO ATTO INOLTRE CHE** nell'istanza in oggetto non è stata indicata alcuna richiesta formale e motivata di cambio di titolarità, né è stato allegato un documento che indichi il soggetto richiedente come mandatario tra i co-utenti in solido;

**CONSIDERATO CHE**

– sono stati ravvisati ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e smi, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'istanza in oggetto e sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza medesima poiché:

- a) non sussiste l'occupazione di aree del Demanio Idrico ai sensi della L.R. 7/2004;
- b) la risorsa idrica non è utilizzata per l'azionamento di mulini ai sensi della DGR 1225/2001;
- c) l'utilizzazione della risorsa idrica è collegata alle attività imprenditoriali di turistico-ricettive per mezzo della presenza dei biolaghi e dei pozzi di antica realizzazione presenti sulle aree "verdi" di proprietà privata;
- d) l'utilizzo della risorsa idrica connesso alla presenza dei biolaghi, alla captazione dei pozzi di antica realizzazione e all'irrigazione di aree verdi private, ai sensi del R.D. 1775/1933 e del RR 41/2001, è ricompreso negli usi già concessi dalla Regione Emilia-Romagna con la medesima Det. 9670/2014, di cui si richiede la variante non sostanziale;
- e) la titolarità del rapporto giuridico concessorio è ancora in capo ad entrambi i soggetti co-utenti originali, in quanto non è presente una formale richiesta di cambio di titolarità con contestuale nota di rinuncia motivata da parte del soggetto co-utente, indicato dal soggetto richiedente come "rinunciante",

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

– con nota PG.2020.0038291 del 10.03.2020 ARPAE SAC di Ferrara ha trasmesso al soggetto richiedente la comunicazione di cui all'articolo 10bis della Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii., indicando i suddetti elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza assunta al prot. PG.2020.26316 in data 13.02.2020 ed indicando contestualmente, ai sensi del medesimo

articolo 10bis della Legge 241 del 1990, il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale l'istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE**

– ARPAE, con note prot. Num. PG/2020/0047244, PG/2020/52440, PG/2020/0057589; PG/2020/66105, in occasione di ogni richiesta d'informazione da parte dei soggetti interessati e dell'adozione dei provvedimenti specifici in merito ai procedimenti amministrativi da parte delle Autorità competenti, nell'ambito dell'Emergenza sanitari COVID-19, ha comunicato le modalità di gestione dei procedimenti e cioè:

- la sospensione dei termini procedurali nel periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 e il 15 Maggio del 2020 e il differimento delle relative scadenze a far data da tale termine del 15 Maggio 2020, per il tempo corrispondente e salvo successive modifiche e/o integrazioni;
- l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

**PRESO ATTO ALTRESÌ CHE**

- entro i termini di legge sopraindicati sono state depositate agli atti di ARPAE:
- nota prodotta dal Tecnico incaricato e assunta agli atti con prot. Num. PG.2020.47092 in data 27.03.2020, contenente osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 suindicata, nella quale il tecnico medesimo:
    - a. definisce le motivazioni ostative ravvisate da ARPAE solo questioni formali,
    - b. elenca le attività imprenditoriali di tipo turistico/ricettivo asservite dal prelievo e cioè: oasi benessere, pesca sportiva e natanti, agriturismo e ristorazione;

- c. richiama il contributo preventivo della Regione Emilia Romagna - Servizio tutela e risanamento Acqua aria e Agenti fisici (cfr. PG.2019.155095 e PG.2020.23616) che indica possibile estendere il titolo concessorio anche ai diversi usi connessi all'attività ricreativa dell'agriturismo;
- o documentazione assunta agli atti con prot. Num. PG.2020.70397 in data 14.05.2020, all'interno della quale risultano pertinenti, al fine del presente procedimento, i seguenti elaborati:
  - formalizzazione della domanda di cambio di titolarità;
  - risoluzione contrattuale d'affitto della ditta "Al lago di Venere srl" presso Agenzia Entrate di Ferrara del 02.03.2020;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- le osservazioni acquisite agli atti non sono accoglibili poiché:
  - o il titolo concessorio FE12A0015 per il prelievo di risorsa idrica e assentito dalla Regione Emilia Romagna con det. 9670/2014, ricomprende già tutti gli usi connessi alle attività imprenditoriali di tipo turistico/ricettive, così come descritto nella documentazione depositata agli atti a supporto dell'istanza;
  - o non si riscontrano elementi che indichino che l'uso "ricreativo" richiesto sia riconducibile ad un'utilizzazione ulteriore o differente rispetto a quanto già concesso, fermo restando che l'uso "ricreativo", in base ai riferimenti normativi regionali attualmente vigenti, è un'utilizzazione inerente l'occupazione di aree del Demanio Idrico ai sensi della L.R. 7/2004 e l'uso della risorsa idrica per l'azionamento di mulini a tale scopo ai sensi della DGR 1225/2001;
- è possibile procedere ai sensi RR.41/2001 all'attivazione delle procedure inerenti il cambio di titolarità formalizzato con prot. Num. PG.2020.70397 ed inerente la concessione FE12A0015

per il prelievo di risorsa idrica di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna;

**RITENUTO** pertanto di procedere:

- al diniego dell’istanza assunta al prot. Num. PG.2020.23616 in data 13.02.2020, presentata dall’Azienda Agricola Slanzi Gamper Antonio c.f. SLNNTN56R03A952S p.iva 01372020212, ed inerente la Variante non sostanziale alla concessione di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, poiché:
  - il titolo concessorio in essere ricomprende già tutti gli usi connessi alle attività imprenditoriali di tipo turistico/ricettive, così come descritto nella documentazione depositata agli atti a supporto dell’istanza;
  - non si riscontrano elementi che indichino che l’uso “ricreativo” richiesto sia riconducibile ad un’utilizzazione ulteriore o differente rispetto a quanto già concesso, fermo restando che l’uso “ricreativo”, in base ai riferimenti normativi regionali attualmente vigenti, è un’utilizzazione inerente l’occupazione di aree del Demanio Idrico ai sensi della L.R. 7/2004 e l’uso della risorsa idrica per l’azionamento di mulini a tale scopo ai sensi della DGR 1225/2001;
- ad attivare le procedure per il rilascio del cambio di titolarità del titolo concessorio FE12A0015 di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, richiesto con istanza prot. Num. PG.2020.70397;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto sopraesposto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che si intende qui richiamato:

1. di procedere al diniego dell’istanza assunta agli atti con prot. Num. PG.2020.23616 del 13.02.2020 (cod. sisteb FE12A0015/20RN02), presentata dall’Azienda Agricola Slanzi Gamper

Antonio c.f. SLNNTN56R03A952S p. iva 01372020212 ed inerente la Variante non sostanziale alla concessione di cui alla det. 9670/2014 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna poiché:

- a. il titolo concessorio in essere ricomprende già tutti gli usi connessi alle attività imprenditoriali di tipo turistico/ricettive così come descritto nella documentazione depositata agli atti a supporto dell'istanza;
  - b. non si riscontrano elementi che indichino che l'uso "ricreativo" richiesto sia riconducibile ad un'utilizzazione ulteriore o differente rispetto a quanto già concesso, fermo restando che l'uso "ricreativo" in base ai riferimenti normativi regionali attualmente vigenti è un'utilizzazione inerente occupazione di aree del Demanio Idrico ai sensi della L.R. 7/2004 e inerente l'uso della risorsa idrica per l'azionamento di mulini a tale scopo ai sensi della DGR 1225/2001;
2. di dare atto che siano attivate le procedure inerenti il cambio di titolarità della concessione FE12A0015 di cui alla det. 9670/2014 dalla Regione Emilia Romagna, formalizzato con prot. Num. PG.2020.70397;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  6. di notificare il presente provvedimento, attraverso posta elettronica certificata, al soggetto richiedente Azienda Agricola Slanzi Gamper Antonio c.f. SLNNTN56R03A952S p. iva

01372020212, e al soggetto interessato Società “Al Lago di Venere SRL” C.F. 01781280381,  
nonchè al tecnico di fiducia del richiedente.

La Responsabile

ARPAE – SAC di Ferrara

*Dott.ssa Marina Mengoli*

*originale firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**